INDENNITA' DI MATERNITA' PER LE LAVORATRICI AUTONOME

Art. 3

Lavoratrici coltivatrici dirette, colone e mezzadre

Alle lavoratrici coltivatrici dirette, colone e mezzadre e' corrisposta, per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, una indennita' giornaliera pari all'80% della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, come prevista dall'articolo 14, settimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all'anno precedente il parto.

Versione in vigore dal 3 agosto 2000, non più in vigore dal 27 aprile 2001 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome
Estremi	Legge 29 dicembre 1987, n. 546
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1988

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 26 luglio 2000 (in G.U. 1ª s.s. 2/8/2000, n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede la corresponsione dell'indennita' di maternita' a favore delle imprenditrici agricole a titolo principale.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/indennita-di-maternita-per-le-lavoratrici-autonome/art-3-lavoratrici-coltivatrici-dirette-colone-e-mezzadre/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it